



COMUNE DI LOSINE

Provincia di Brescia

Via Prudenzi, 22 – 25050 Losine (BS)

C.F. 00855390175 - P.IVA 00583050984

info@comune.losine.bs.it – comune.losine@pec.it

Tel: 0364/330223 – Fax: 0364/339343

ORDINANZA N° 3 DEL 02/08/2022

OGGETTO: INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO UBICATO IN LOCALITÀ RASEGA A LOSINE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella notte tra il 27 e il 28 a causa di abbondanti precipitazioni che hanno comportato il trasporto a valle di notevoli quantità di materiale vi è stata l'esondazione dei torrenti Re e Cobello con pesanti danni ad immobili privati;

VISTA la comunicazione verbale resa dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, con la quale veniva evidenziato che i fatti accaduti rendevano il fabbricato in oggetto inagibile in quanto sito in un'area temporaneamente a rischio di esondazione;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra e del sopralluogo da parte del Sindaco di Losine si è constatata l'effettiva esigenza di inibire l'utilizzo del predetto fabbricato;

ACCERTATO che, a tutela della privata e della pubblica incolumità, l'immobile deve essere dichiarato inagibile e la proprietà dovrà continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area, con contestuale apposizione di cartelli di pericolo ben visibili all'esterno degli ingressi all'edificio, così da interdire l'accesso a chiunque non preventivamente autorizzato;

CONSIDERATO che, data l'urgenza derivante dalla situazione dei luoghi, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 così come successivamente modificata dalla legge 15/2005;

RITENUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover provvedere in merito;

VISTI:

- l'art.26 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;
- l'art.222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265;
- l'art. 54 del D.Lgs 267/2000;

AL FINE di salvaguardare la pubblica incolumità;

ORDINA

- 1) L'INAGIBILITÀ TOTALE DELL'IMMOBILE SITO A LOSINE IN LOCALITÀ RASEGA, IDENTIFICATO IN MAPPA AL FOGLIO 4 MAPPALE 817;
- 2) IL DIVIETO DI ACCESSO ALL'IMMOBILE A CHI NON È ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO;
- 3) AI SOGGETTI SOTTOELENCATI:
 - Accampi Donatella – C.F. CCMDTL63R49I831E – nata a Sonico (BS) il 09/10/1963 e residente a Breno in via Martiri della Libertà n° 70 int.2 qualità di comproprietario dell'immobile di cui al foglio 4, particella 817;



COMUNE DI LOSINE

Provincia di Brescia

Via Prudenzi, 22 – 25050 Losine (BS)

C.F. 00855390175 - P.IVA 00583050984

info@comune.losine.bs.it – comune.losine@pec.it

Tel: 0364/330223 – Fax: 0364/339343

- Accampi Rosalba – C.F. CCMRLB66M53I831Y – nata a Sonico (BS) il 13/08/1966 e residente a Breno in via Martiri della Libertà n° 70 int.1 qualità di comproprietario dell'immobile di cui al foglio 4, particella 817;
- Ducoli Igino – C.F. DCLGNI58P11B149U – nata a Breno (BS) il 11/09/1958 e residente a Breno in via Martiri della Libertà n° 70 int.2 qualità di comproprietario dell'immobile di cui al foglio 4, particella 817;

- a) PER I MOTIVI PRECEDENTEMENTE RICHIAMATI, FINO A QUANDO NON VERRANNO ESEGUITI I NECESSARI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI, E' VIETATO L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN QUESTIONE PER QUALSIASI SCOPO;
- b) A TUTELA DELLA PRIVATA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, DI CONTINUARE A MANTENERE CIRCOSCRITTO OGNI ACCESSO ALL'IMMOBILE ED ALL'AREA DI PERTINENZA, CONTESTUALMENTE ALL'APPOSIZIONE DI UN CARTELLO DI PERICOLO BEN VISIBILE ALL'ESTERNO, COSÌ DA IMPEDIRE L'ACCESSO A CHIUNQUE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATO;

DISPONE

- La trasmissione preventiva della presente al Sig. Prefetto della Provincia di Brescia;
- la trasmissione al Comando Polizia Locale affinché venga verificata l'ottemperanza alla presente Ordinanza;
- la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Losine;
- la notifica della presente ordinanza ai soggetti elencati della presente ordinanza;

AVVISA

Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, si provvederà agli adempimenti conseguenti.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Legge n.1034 del 6 dicembre 1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971).

IL SINDACO

Mario Chiappini